

Rep.n.

del

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VALSAMOGGIA**

**(Città Metropolitana di Bologna)**

**CONTRATTO PER PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PERIODO 01.01.2024 – 31.12. 2029**

**IMPORTO : € .....DI CUI € 3.000,00 PER ONERI PER LA  
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO OLTRE IVA AL 22% - CIG**

\_\_\_\_\_

**COMUNE DI VALSAMOGGIA: CF/PIVA 03334231200**

\_\_\_\_\_ CF/PIVA \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del mese di

\_\_\_\_\_ avanti a me dr \_\_\_\_\_, Ufficiale rogante,

Segretario Generale del Comune di Valsamoggia, autorizzato a rogare i contratti

in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune di Valsamoggia è parte, ai

sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c), del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, si

sono costituiti i signori:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il

quale agisce esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di

Valsamoggia, con sede in Valsamoggia (BO), Piazza Garibaldi n.1, Loc. Bazzano,

più brevemente denominato Comune in virtù del decreto del Sindaco prot. n.

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rep.n.

del

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in  
qualità di Legale Rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_,  
il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell' impresa summenzionata,  
più brevemente denominata Concessionario,  
della cui identità e capacità io, Segretario Generale rogante, sono personalmente  
certo

### **PREMESSO CHE**

- che con determinazione del Responsabile \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ in data  
\_\_\_\_\_ la gestione in concessione degli impianti sportivi comunali, oggetto  
del presente atto, è stata affidato a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_ -  
\_\_\_\_\_ ( ) CF/P.IVA \_\_\_\_\_ per il  
prezzo complessivo di \_\_\_\_\_ a seguito del ribasso d'asta del \_\_\_\_%  
sull' importo a base d'asta, corrispondente al canone concessorio, di €.  
\_\_\_\_\_;

### **TUTTO CIO' PREMESSO,**

### **TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Valsamoggia affida a \_\_\_\_\_, con sede  
in \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA  
\_\_\_\_\_, che accetta, la gestione in concessione degli impianti  
sportivi comunali per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2029.

Rep.n.

del

La gestione oggetto del presente contratto si intende concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute:

- nel bando di gara pubblicato in data \_\_\_\_\_;
  - nel capitolato speciale e relativi allegati, allegato al bando di gara e che si allega al presente atto in parte integrante;
  - nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che si allega al presente atto in parte integrante;
  - nell'offerta economica presentata in sede di gara, che si allega al presente atto in parte integrante,
- salvo quanto diversamente disciplinato nel presente contratto.

#### **ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'importo contrattuale ammonta a complessivi  
€ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) di cui €  
3.000,00 (tremila) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva al  
22%

#### **ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha durata di 6 anni , con validità dal 01.01.2024 al  
31.12.2029.

Ai sensi dell'art. 178 co. 5 del D.Lgs 36/2023 la durata della concessione non è prorogabile, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione. In tal caso il

Rep.n.

del

concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

#### **ART. 4 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

Ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e succ. mm.ii. in materia antimafia, si prende atto che, in relazione al concessionario, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alle dichiarazioni di insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs. n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84 comma 4 del medesimo decreto.

Il concessionario dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2011, n.231, nè essere nelle condizioni di divieto a contrarre di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001.

A cura del Servizio Associato Gare dell'Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia è stata richiesta l'informazione antimafia in data \_\_\_\_\_, secondo quando indicato dal D.Lgs.n.159/2011, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e sono arrivate regolari certificazioni di insussistenza di causa di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83 commi 1 e 2, 88 commi 4 bis e 4 ter e 92 del D.Lgs.n.159/2011 la stazione appaltante procede alla sottoscrizione del contratto, ma recederà dallo stesso all'esito di successive comunicazioni o informazioni connesse alla sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o

Rep.n.

del

di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli articoli 67 e 84 del D.Lgs.n.159/2011.

#### **ART. 5 SUBCONCESSIONE**

Prevista ai sensi e nei limiti dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa dichiarazione in sede di offerta.

Il Concessionario in sede di offerta ha dichiarato \_\_\_\_\_

#### **ART. 6 -SANZIONI**

Per ogni inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi inerenti la qualità e la puntualità delle prestazioni oggetto del presente contratto e delle condizioni previste dal Capitolato speciale, il Comune darà corso all'applicazione delle penali previste dall'art. 27 del Capitolato speciale rubricato Penali.

#### **ART.7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, il Comune può ricorrere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art.28 del Capitolato speciale rubricato Revoca e Risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 - CONTROVERSIE**

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto, il Foro competente è, in ogni caso, quello di Bologna, salva la giurisdizione del giudice amministrativo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 9 -DOMICILIO**

A tutti gli effetti delle surriportate reciproche obbligazioni, le parti contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:

Ente: Comune di Valsamoggia, in Valsamoggia loc.Bazzano - Piazza Garibaldi

n. 1.

Rep.n.

del

Concessionario: \_\_\_\_\_

#### **ART. 10 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso l'Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i fornitori

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso fornitori, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Il Concessionario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Impresa entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere

Rep.n.

del

dall'Amministrazione, il codice identificativo gara (CIG) comunicato dal Comune.

#### **ART. 11 –SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

Le parti si impegnano al rispetto delle norme in materia di sicurezza del personale, così come previsto dall'art 13 del capitolato speciale rubricato Obblighi del Concessionario nei confronti del personale impiegato e dall'art. 16 del capitolato speciale rubricato Adempimenti relativi alla sicurezza.

#### **ART.12– CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

**PUBBLICI – D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 -**

**PATTO DI INTEGRITA' – LEGGE 190/2012**

Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall'art. 53 in vigore del D.Lgs. n. 165/2001 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente , non vi sono ex dipendenti del Comune di Valsamoggia che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

I sottoscrittori dichiarano che non sono stati stipulati contratti a titolo privato né sono state ricevute altre utilità nel precedente biennio tra e con l'Impresa concessionaria, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e dell'avvenuto recepimento del

Rep.n.

del

Sistema dei valori e Codice di comportamento dell'Ente (delibera G.C. n. 72 del 05/07/2022);

E' stato escluso, nella predisposizione e stipulazione del presente contratto, il ricorso alla mediazione di terzi, così come la corresponsione o la promessa a terzi di utilità, a titolo di intermediazione o per aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto, e che sarà parimenti escluso nella successiva fase di esecuzione dello stesso;

I sottoscrittori dichiarano di provvedere ad osservare e a fare osservare il Sistema dei valori e Codice di comportamento del Comune di Valsamoggia, approvato, in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4.6.2013, con deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 05/07/2022 e il Patto di Integrità del Comune di Valsamoggia, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.126 in data 27/9/2016, documenti allegati al presente contratto.

#### **ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il Concessionario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Valsamoggia.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-quaterdieces del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, il Concessionario all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di



Rep.n.

del

Valsamoggia e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona.

A seguito della designazione, il Concessionario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati.

A tal fine il Concessionario, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della concessione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Valsamoggia, relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.

#### **ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ai sensi dell’art.117 del D.Lgs.36/2013, il Concessionario ha prestato cauzione definitiva

\_\_\_\_\_ dell’importo di € .....

Rep.n.

del

(.....), pari al \_\_\_\_\_% dell'importo netto del contratto (esclusi gli oneri per la sicurezza), mediante .....

#### **ART.15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Al Concessionario è fatto obbligo di contrarre, e di mantenere efficace per tutta la durata della concessione, comprese eventuali proroghe di cui all'art. 3, ,, apposta polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

- A) **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**
- B) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)**
- C) **Incendio e rischi accessori**

così come dettagliato con relativi massimali all'articolo 23 del Capitolato rubricato Responsabilità e copertura assicurativa

Il Concessionario dichiara di avere in essere le seguenti polizze assicurative:

---

#### **ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti, conseguenti e accessorie al presente atto (registro, diritti, ecc.) sono a carico del Concessionario, esclusa l' I.V.A. se ed in quanto dovuta, che resta a carico del Comune.

#### **ART. 17 -REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in misura fissa, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA.

Del suesteso contratto io Segretario rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, lo hanno approvato, confermato e con me sottoscritto, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati e dei documenti ed atti da questi richiamati, di cui esse hanno affermato di conoscere il contenuto.

Rep.n.

del

Scritto da persona di mia fiducia, il presente atto consta di n.  
.....facciate, di cui n..... intere e sino a questo punto della  
presente.

p. IL COMUNE DI VALSAMOGGIA

---

p.IL CONCESSIONARIO

---

IL SEGRETARIO GENERALE

---